IT

Mercoledì 20 maggio 2015

P8\_TA(2015)0205

## Obiezione a un atto delegato: esenzione relativa al cadmio nelle applicazioni di illumunazione generale e di illuminazione dei sistemi di visualizzazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sulla direttiva delegata della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio nelle applicazioni di illuminazione generale e di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (C(2015)00383 — 2015/2542(DEA))

(2016/C 353/04)

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva delegata della Commissione (C(2015)00383),
- visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 22 (¹),
- visto l'articolo 105, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS) limita, tra l'altro, l'uso del cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cfr. l'elenco all'allegato II della direttiva RoHS);
- B. considerando che l'allegato III della direttiva RoHS stabilisce esenzioni dalle restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- C. considerando che il punto 39 dell'allegato III prevede una deroga per il «cadmio in LED II-VI con conversione di colore (< 10 µg Cd per mm² di superficie emettitrice luminosa) per uso in sistemi di illuminazione o visualizzazione di stato solido», con scadenza il 1° luglio 2014;
- D. considerando che l'articolo 5 dispone l'adattamento al progresso scientifico e tecnico dell'allegato III per quanto riguarda l'inclusione e la revoca di esenzioni;
- E. considerando che la Commissione ha comunicato di aver ricevuto nel dicembre 2012 una domanda di rinnovo dell'esenzione 39 nonché, nel maggio 2013, una domanda correlata di esenzione più specifica e restrittiva per i punti quantici a base di cadmio nei sistemi di visualizzazione;
- F. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le esenzioni sono incluse nell'allegato III purché tale inclusione non indebolisca la protezione della salute umana e dell'ambiente offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile, l'affidabilità dei sostituti non è garantita oppure gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori;
- G. considerando che la direttiva delegata della Commissione proroga sino al 30 giugno 2017 l'esenzione 39, che diventa esenzione 39 a), e introduce una nuova e più specifica esenzione 39 b) per il «cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 μg Cd per mm² di superficie dello schermo di visualizzazione)», con scadenza il 30 giugno 2018;

<sup>(1)</sup> GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

## Mercoledì 20 maggio 2015

- H. considerando che la proroga dell'esenzione 39 e la nuova esenzione 39 b) riguardano entrambe i punti quantici contenenti cadmio, benché solamente l'esenzione 39 b) contenga un riferimento specifico ai punti quantici;
- I. considerando che l'estensione dell'esenzione 39 concerne due diverse applicazioni dei punti quantici contenenti cadmio: una riguardante l'utilizzo nell'illuminazione di stato solido (in appresso «illuminazione»), e l'altra riguardante i sistemi di visualizzazione;
- J. considerando che la nuova esenzione 39 b) si applica esclusivamente ai sistemi di visualizzazione;
- K. considerando che la Commissione dichiara esplicitamente che non sono ancora disponibili LED con punti quantici (con e senza cadmio) per l'illuminazione e ammette che, di conseguenza, non è stato possibile dimostrare il loro impatto ambientale positivo; considerando che la Commissione ha tuttavia prorogato sino al 30 giugno 2017 l'esenzione generica per le applicazioni di illuminazione che utilizzano punti quantici contenenti cadmio per consentire al settore dell'illuminazione di presentare una domanda di esenzione specifica, dal momento che tali applicazioni sarebbero già giunte alla fase di preproduzione;
- L. considerando che i consulenti indipendenti incaricati di valutare le applicazioni per conto della Commissione hanno constatato che le informazioni fornite non permettevano di concludere che un'esenzione relativa all'illuminazione fosse al momento giustificata, e che pertanto hanno esplicitamente raccomandato di non concederla (¹);
- M. considerando che le informazioni divulgate in via informale dalla Commissione il 12 maggio 2015 non cambiano la situazione, poiché non vengono date prove della disponibilità di tali prodotti sul mercato europeo né viene fornita una valutazione delle loro proprietà rispetto alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
- N. considerando che, non essendo disponibili prodotti per l'illuminazione pertinenti, il richiedente non è stato in grado di provare che fossero soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) per quanto concerne l'uso di punti quantici contenenti cadmio nell'illuminazione; che appare pertanto ingiustificato concedere un'estensione dell'esenzione relativa all'illuminazione;
- O. considerando che tale esenzione potrebbe rivelarsi opportuna in futuro, unicamente a patto che sia concessa sulla base di una valutazione adeguata che non è ancora stata eseguita;
- P. considerando che nella sua direttiva delegata la Commissione introduce altresì una nuova specifica esenzione per quanto concerne i punti quantici contenenti cadmio nei sistemi di visualizzazione, sostenendo che tali punti quantici sono già utilizzati in detti sistemi, che l'esenzione avrebbe un impatto positivo generale in termini di efficienza energetica e che non sono ancora tecnicamente disponibili punti quantici privi di cadmio;
- Q. considerando che i consulenti indipendenti incaricati di valutare le applicazioni per conto della Commissione hanno raccomandato nell'aprile 2014 di concedere una specifica esenzione per i punti quantici contenenti cadmio nei sistemi di visualizzazione per un periodo più breve rispetto a quello indicato nella domanda (fino al 30 giugno 2017, ovvero un anno in meno rispetto al periodo adottato dalla Commissione), alla luce del fatto che la ricerca riguardante le applicazioni risultanti in una riduzione delle quantità di cadmio nonché i sostituti privi di cadmio era nella fase conclusiva; che, in altre parole, la raccomandazione era basata sull'assenza di punti quantici privi di cadmio nei sistemi di visualizzazione all'epoca;
- R. considerando che il mercato ha tuttavia registrato importanti sviluppi da allora; che nel 2015 uno dei principali fabbricanti di televisori al mondo ha introdotto nel mercato dell'Unione una linea completa di nuovi modelli di televisori basata su punti quantici privi di cadmio, disponibili presso i principali punti vendita in diversi Stati membri (almeno in Germania, Regno Unito e Belgio);
- S. considerando che, d'altro canto, non sembrano esserci più televisori con punti quantici contenenti cadmio sul mercato dell'Unione, e che è difficile trovare punti vendita che offrano l'unico notebook il cui sistema di visualizzazione è basato sulla tecnologia a punti quantici contenti cadmio;
- (¹) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): «Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment» (Assistenza alla Commissione per la valutazione tecnologica, socioeconomica e costi-benefici delle esenzioni dalle restrizioni in merito alle sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche), pag. 89 http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user\_upload/RoHS\_IX/20140422 RoHS2 Evaluation Ex Requests 2013-1-5 final.pdf.

Mercoledì 20 maggio 2015

- T. considerando che si può prevedere che le proprietà dei punti quantici privi di cadmio in termini di risparmio energetico siano simili a quelle dei punti quantici contenenti cadmio; che, secondo le informazioni di cui all'etichettatura ecologica, confrontando due televisori della stessa dimensione, quello dotato di sistema di visualizzazione con punti quantici privi di cadmio mostra un consumo energetico inferiore al modello con punti quantici contenenti cadmio; che, stando alle informazioni del settore, i test di resa cromatica rispetto allo standard pertinente hanno mostrato che i sistemi di visualizzazione basati su punti quantici privi di cadmio consentono risultati equivalenti se non superiori;
- U. considerando che la motivazione fondamentale della Commissione per la nuova esenzione specifica è che i punti quantici privi di cadmio non sono ancora tecnicamente disponibili;
- V. considerando che tale motivazione è chiaramente errata poiché non solo i punti quantici privi di cadmio sono tecnicamente disponibili, ma una linea completa di televisori basati su tale tecnologia è ormai ampiamente disponibile sul mercato dell'Unione presso i principali punti vendita conosciuti;
- W. considerando che le informazioni divulgate in via informale dalla Commissione il 12 maggio 2015 non cambiano la situazione; che gli esempi elencati dalla Commissione di prodotti dotati di sistemi di visualizzazione con punti quantici contenenti cadmio non sono attualmente disponibili (televisore TCL 55"), si trovano solo negli Stati Uniti (notebook ASUS, televisori Sony) oppure riguardano solo prodotti ancora da lanciare (Konka, Phillips, AOC);
- X. considerando che la proroga dell'attuale esenzione 39 e l'introduzione di una nuova esenzione 39 b) non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e non sono pertanto giustificate; che scadenze relativamente brevi non possono giustificare il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
- Y. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva RoHS, l'esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo;
- Z. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva RoHS, qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione sia rigettata o l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione;
- AA. considerando che il rifiuto della direttiva delegata non comporta quindi il divieto di utilizzo di punti quantici contenenti cadmio ma avvia soltanto una nuova valutazione; che non risultano di conseguenza distorsioni di mercato, poiché l'attuale esenzione rimane in vigore fino alla revoca più un periodo di tolleranza successivo;
- AB. considerando che gli importanti nuovi sviluppi registrati nell'ambito della disponibilità commerciale di prodotti basati sulla tecnologia a punti quantici privi di cadmio richiedono una nuova valutazione;
- 1. solleva obiezioni alla direttiva delegata della Commissione;
- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che la direttiva delegata non può entrare in vigore;
- 3. ritiene che la direttiva delegata della Commissione non rispetti le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE per entrambe le esenzioni che essa inserisce nei punti 39 a) e 39 b) dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE;
- 4. ritiene in particolare che la motivazione addotta per l'esenzione di cui al punto 39 b) sia fondata su una situazione obsoleta per quanto concerne la fattibilità di sostituire il cadmio nei punti quantici; invita pertanto a procedere rapidamente a una nuova valutazione dell'esenzione esistente al punto 39 dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE rispetto alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), con lo scopo di revocarla;
- 5. chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto della posizione del Parlamento;
- 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.